



COMUNE DI
FONDACHELLI-FANTINA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0001286 - 05.03.2020
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)
Uff III-Prot. Civ.

Roma, data del protocollo

ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI

Via dei Prefetti, 46

00186

ROMA

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare in data 2 marzo u.s., emanata da questo Gabinetto, recante ulteriori elementi informativi in merito alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO

Emanuela Carroni
Emanuela Carroni

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0013478 del 03/03/2020

P

W



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).

Si fa seguito alle precedenti circolari pari numero del 22 e 23 febbraio scorsi e a quella diramata in data odierna, concernenti le misure di contenimento e gestione

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0013131 del 02/03/2020
Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0013478 del 03/03/2020



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dell'emergenza epidemiologica in atto in alcune aree del territorio nazionale, per fornire alle SS.LL. ulteriori elementi informativi al fine di calibrare gli opportuni interventi di competenza, tenendo conto del costante mutamento di scenario.

Come noto, il quadro di riferimento normativo, anch'esso in continua evoluzione, è, allo stato, rappresentato dal decreto-legge n. 6 del 2020, già oggetto di precedente circolare, al quale hanno fatto seguito dd.P.C.M. attuativi che hanno specificato le misure di contenimento dell'emergenza da applicare e i territori interessati, a partire dai comuni più colpiti delle Regioni Lombardia e Veneto.

Come già comunicato con la circolare p.n. in data odierna, a far data da oggi è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, che, da un lato recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; dall'altro ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

In proposito, si richiama innanzitutto l'attenzione sulla circostanza che il citato decreto presidenziale sostituisce, per espressa previsione, i dd.P.C.M. del 23 febbraio e del 25 febbraio 2020, nonché *“ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*, la cui vigenza è pertanto cessata a decorrere dalla data odierna.

Il decreto in questione individua le misure applicabili graduandole e distinguendole in base alle aree geografiche d'intervento:

- all'articolo 1, per i comuni di cui all'allegato 1 (in provincia di Lodi: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; in provincia di Padova: Vo') sono individuate le misure dal contenuto più stringente e rigoroso. Con particolare riferimento a quelle individuate alle lett. g) e i) - *“sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”* e *“chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità”* - è demandata a un provvedimento prefettizio l'individuazione delle relative modalità e dei connessi limiti. Inoltre, sempre ai prefetti territorialmente competenti è concesso un potere di deroga in relazione alle misure di cui alle lett. k) e l) - *“sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone”* e *“sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità”*;



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- all'articolo 2, per le regioni e le province di cui all'allegato 2 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; province di Pesaro e Urbino e di Savona) sono previste, al comma 1, misure di carattere generale applicabili ai predetti territori. Al comma 2, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, si prevede una misura specifica per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, mentre, al comma 3, si stabilisce un'altra misura aggiuntiva per la regione Lombardia e la provincia di Piacenza;

- agli articoli 3 e 4, per l'intero territorio nazionale, sono individuate misure di informazione e prevenzione, nonché misure precauzionali di carattere generale.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 5 del predetto decreto presidenziale, rubricato "Esecuzione e monitoraggio", affida al Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, il compito di assicurare l'esecuzione delle misure applicabili ai comuni di cui all'allegato 1, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi, ove occorra, delle Forze di polizia, con l'eventuale concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i comandi territoriali, dando comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

In tale panorama normativo, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo, al quale partecipano tutte le componenti operative di questa Amministrazione (Prefetture interessate dall'emergenza, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) e nel quale è assicurata la presenza di un rappresentante di questo Gabinetto.

Si evidenzia, altresì, che, per la realizzazione degli interventi di competenza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il medesimo Capo Dipartimento si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico, previsto con Ordinanza PCM n. 630/2020 e in cui sono presenti, in particolare, i vertici del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", nonché un rappresentante della Commissione Salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ciò posto, in ragione della peculiare connotazione sanitaria dell'emergenza in atto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che **qualsiasi provvedimento di carattere straordinario** da adottare in base alla normativa vigente consolidata o in base alle recenti disposizioni emanate in occasione dell'emergenza,



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

debba fondarsi rigorosamente su valutazioni medico-sanitarie, basate su precise conoscenze scientifiche, provenienti dagli organismi competenti.

Inoltre, in ogni caso, qualsiasi iniziativa di particolare rilevanza e complessità, prima di essere adottata, dovrà più opportunamente essere sottoposta alle valutazioni del Dipartimento della protezione civile, per l'eventuale trattazione in seno al citato Comitato operativo ovvero per gli approfondimenti necessari nell'ambito del predetto Comitato tecnico-scientifico.

Venendo ora all'esperienza maturata nella gestione della prima fase dell'emergenza, è emersa, tra le varie questioni, quella della circolazione delle persone sul territorio nazionale, più volte riproposta a causa di estemporanee iniziative assunte da talune autorità locali finalizzate a vietare l'ingresso e il transito sul proprio territorio di persone provenienti dalle regioni più colpite, senza essere suffragate da elementi di carattere tecnico-scientifico.

E' il caso di taluni provvedimenti adottati dalle Autorità locali in forza degli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.

Nell'attuale situazione emergenziale viene in primo luogo in evidenza il potere attribuito al Sindaco, ex art. 50 T.U.E.L., di emanare ordinanze in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a livello locale, in qualità di rappresentante della comunità locale.

In tale materia, nell'ambito del decreto-legge recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso, in corso di pubblicazione, è prevista un'apposita disposizione che stabilisce che, a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

In proposito, si ritiene opportuno che le SS.LL., nel rispetto del principio di leale collaborazione, sensibilizzino le Autorità locali a concordare, attraverso apposite riunioni di coordinamento, le misure di carattere contingibile e urgente che non devono essere in contrasto con le misure statali in atto e i cui effetti potrebbero esulare dai confini territoriali competenti oppure incidere su diritti costituzionalmente garantiti (per esempio, nel caso di introduzione di un divieto di circolazione).

Sul tema occorre peraltro ribadire la necessità di porre particolare attenzione ai citati provvedimenti nel caso in cui gli stessi, ancorché adottati ai sensi dell'art. 50 TUEL, sostanzialmente vadano oltre le strette esigenze di carattere sanitario e, di fatto,

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0013131 del 02/03/2020

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0013478 del 03/03/2020



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

mirino a perseguire obiettivi più concretamente riconducibili alle finalità sottese allo strumento di cui all'art. 54 TUEL, per il quale vige il potere di vigilanza prefettizio.

Nel caso in cui, a seguito delle interlocuzioni con le Autorità locali, le SS.LL. ravvisino profili di incoerenza tra le iniziative assunte a livello comunale e quanto previsto dal decreto-legge da ultimo approvato, vorranno fornire ogni elemento informativo al Ministero della Salute e al Presidente della Regione, dando notizia, oltre che all'Amministrazione locale interessata, a questo Ufficio di Gabinetto.

Tornando ai profili operativi dell'emergenza, si ritiene opportuno, con l'occasione, rinviare al modello organizzativo di gestione delineato dagli indirizzi operativi emanati dal Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008 che prevedono, a seconda delle dimensioni dell'emergenza, l'attivazione dei centri di coordinamento soccorsi, dei centri operativi misti e dei centri operativi comunali, rispettivamente nel caso di estensione provinciale, intercomunale o comunale dell'emergenza.

In ogni caso, le SS.LL. sono pregate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del Codice di protezione civile, di assicurare il costante flusso e scambio informativo con le Autorità regionali e locali, garantendo il necessario supporto per l'attuazione delle misure di contenimento da porre in essere.

In merito all'evolversi della situazione e alle connesse attività che verranno poste in essere, le SS.LL. sono pregate di informare tempestivamente quest'Ufficio di Gabinetto.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi


Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0013131 del 02/03/2020

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0013478 del 03/03/2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0015008 P-4.17.1.7.4
del 04/03/2020



Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del d. lgs. 165/2001

CIRCOLARE N. 1/2020

Oggetto: Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

1. Premessa

La progressiva digitalizzazione della società contemporanea, le sfide che sorgono a seguito dei cambiamenti sociali e demografici o, come di recente, da situazioni emergenziali, rendono necessario un ripensamento generale delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in termini di elasticità e flessibilità, allo scopo di renderla più adeguata alla accresciuta complessità del contesto generale in cui essa si inserisce, aumentarne l'efficacia, promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuendo, così, al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

L'attuale quadro normativo interviene sulla materia, prevedendo per le pubbliche amministrazioni apposite misure che, anche al fine di verificare gli effetti delle politiche pubbliche, richiedono un apposito monitoraggio.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Disciplina per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

L'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti

che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La disposizione prevede che l'adozione delle predette misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscano oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche, inoltre, adeguano i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", ha introdotto, tra l'altro, misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato, definendo il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Per il settore di lavoro pubblico, l'articolo 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

Per effetto delle integrazioni normative operate dalla legge di bilancio 2019, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste che pervengono dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In attuazione del richiamato articolo 14, comma 3, della legge n. 124 del 2015, è stata adottata la direttiva n. 3 del 2017, recante "*Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*". La direttiva, che è stata adottata sentita la Conferenza unificata, definisce gli indirizzi per l'attuazione delle predette misure e linee guida contenenti le indicazioni metodologiche per l'attivazione del lavoro agile, gli aspetti organizzativi, la gestione del rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, le infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, la misurazione e valutazione delle performances, la salute e la sicurezza sul lavoro. Alla direttiva in questione si rinvia per i necessari approfondimenti (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/direttiva-n-3-del-2017-materia-di-lavoro-agile>).

Le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali il lavoro agile, sono altresì richiamate nella direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020*" in cui tra

l'altro le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

Anche nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sono state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile.

Da ultimo, allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, nel citato decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono previste misure normative volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l'acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.

3. Misure di incentivazione

Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*);
- del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

4. Monitoraggio

Come indicato nella richiamata direttiva n. 3 del 2017, le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione delle misure in argomento, anche avvalendosi della collaborazione dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e degli Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) secondo le rispettive competenze.

In particolare, le amministrazioni curano e implementano il sistema di monitoraggio previsto nella richiamata direttiva per una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti.

E' importante ricordare che nella stessa direttiva si precisa che le amministrazioni, tramite apposito atto di ricognizione interna, individuano le attività che non sono compatibili con le innovative modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo sempre presente l'obiettivo di garantire, a regime, ad almeno il 10 per cento del proprio personale, ove lo richieda, la possibilità di avvalersi di tali modalità.

Considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 è auspicabile che, in esito al monitoraggio, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia

organizzativa, verifichino la sostenibilità organizzativa per l'ampliamento della percentuale di personale che può avvalersi delle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui in particolare il lavoro agile, anche ricorrendo alle misure di incentivazione sopra descritte.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it - le misure adottate, coerentemente a quanto chiarito nella presente circolare, entro il termine di sei mesi.

Il monitoraggio da parte del Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato a verificare gli effetti delle misure normative, anche al fine di eventuali interventi integrativi o modificativi sulla disciplina di riferimento e sulla direttiva n. 3 del 2017.

Fabiana Dadone



Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

Modelli d'intervento

Il modello si basa sulla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID -19.

La catena di comando e controllo, prevede i seguenti livelli di coordinamento:

- Livello nazionale

Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il **coordinamento** degli interventi necessari, avvalendosi del Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori.

Presso il Dipartimento della protezione civile è attivo il **Comitato operativo della protezione civile**, con il compito di assicurare il concorso ed il supporto del Sistema nazionale di protezione civile sulla base delle indicazioni di carattere sanitario definite dal Ministero della Salute, che si avvale dell'ISS e del **Comitato tecnico scientifico** appositamente costituito con l'OCDPC 630/2020 presso il Dipartimento.

- Livello regionale

Presso tutte le Regioni deve essere attivata un'**unità di crisi regionale**, che opera in stretto raccordo con la **SOR – Sala Operativa Regionale**, che deve prevedere la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, e in costante contatto con un rappresentante della Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del territorio regionale. Può essere valutata altresì la partecipazione di un rappresentante della/e Prefettura/e – UTG maggiormente coinvolta/e. I Presidenti delle Regioni/Soggetti Attuatori hanno la competenza delle misure di cui all'OCDPC n. 630 del 03.02.2020.

Nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano le presenti Indicazioni trovano applicazione compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

In caso di travalicamento delle risorse sanitarie regionali, la Regione/Provincia autonoma colpita, deve chiedere supporto al livello nazionale in osservanza della DPCM 24 giugno 2016 "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento

dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale” GU n. 194 del 20/08/2016.

- **Livello provinciale**

Nelle province ove ricadano i comuni o le aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Prefetto o suo delegato provvede all'attivazione del **CCS - Centro di Coordinamento Soccorsi** della provincia territorialmente coinvolta, con l'attivazione della pianificazione provinciale di protezione civile e l'eventuale attivazione dei **Centri operativi di livello sub-provinciale (C.O.M.)**. Nei CCS dovrà esser prevista la presenza di un rappresentante regionale di collegamento, o, in alternativa, comunque lo stretto raccordo con l'Unità di Crisi Regionale di cui al punto precedente.

Nei territori provinciali in cui ricadono i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente nella tipologia di all'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, si rimanda alla valutazione della Prefettura – UTG l'eventuale necessità di attivazione del CCS.

- **Livello comunale**

Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all'attivazione del **Centro Operativo Comunale - COC** del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive.

I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria pianificazione di protezione civile.

È opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.

In particolare,

A. per i comuni di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e i comuni confinanti di questi ultimi, si ritiene opportuna l'attivazione dei COC con le seguenti funzioni di supporto di massima, anche in forma associata:

- Unità di coordinamento;
- Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle amministrazioni comunali);
- Volontariato;
- Assistenza alla popolazione;
- Comunicazione;
- Servizi Essenziali e mobilità.

Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale.

B. Per i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente nella tipologia di all'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, si rimanda alla valutazione dell'autorità locale di protezione civile l'eventuale attivazione del COC, con le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e, in ogni caso si richiede di porre in essere le misure riportate al successivo punto C.

C. Per i comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività al COVID – 19, si suggerisce di porre in essere le misure utili per prepararsi ad una eventuale necessità di attivazione del COC come, ad esempio, la predisposizione di una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza alla popolazione. Tali azioni saranno poste in essere in caso di attivazione di misure urgenti di contenimento del territorio comunale o di una parte dello stesso, così come il pre-allertamento dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto e la diffusione a tutti i componenti del COC dei provvedimenti emessi per la gestione delle emergenze epidemiologica COVID – 19. Tali comuni dovranno comunque garantire la corretta informazione alla popolazione sulla situazione in atto.

Flusso delle comunicazioni

Nelle riunioni del Comitato operativo partecipano in videoconferenza tutte le unità di crisi regionali che si raccordano con il livello nazionale. Sul territorio, nelle regioni che hanno almeno un caso, o secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 23.03.2020, le unità di crisi regionali si raccordano con i/il CCS attivati, e mantengono comunque uno stretto raccordo con il livello provinciale anche in assenza di attivazione del CCS. I CCS garantiscono la comunicazione ed il necessario raccordo ai COC attivati, e per i comuni con i centri operativi di livello sub-comunale, questi ultimi operano secondo quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile comunale.

Per gli enti territoriali non coinvolti direttamente nell'emergenza, le azioni dovranno essere pianificate per la successiva eventuale attuazione.

Azioni e misure operative

Di seguito si riportano le principali attività individuate per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute.

- **Livello nazionale**, per il tramite del Comitato operativo della protezione civile:
 - a) Raccordo con il Ministero della Salute;
 - b) Monitoraggio della situazione e della sua evoluzione;
 - c) Comunicazione istituzionale ed ai mass media sui dati relativi a positività riscontrate, decessi e guarigioni, ad opera del Capo del Dipartimento;
 - d) Ricognizione, con il COI, delle strutture militari idonee ad ospitare persone in quarantena;
 - e) Piano di monitoraggio e sorveglianza, condotto attraverso l'impiego delle organizzazioni nazionali e territoriali di volontariato, dei passeggeri dei voli e delle navi, coordinato dagli USMAF competenti sul territorio e anche in raccordo con il MAECI;
 - f) Emissione di NOTAM e AVURNAV;

- g) Organizzazione di trasporti per il rimpatrio in Italia dei cittadini italiani in zone a rischio, in raccordo con il MAECI;
- h) Attivazione delle organizzazioni nazionali di volontariato a supporto delle Regioni per altre attività necessarie oltre alla sorveglianza presso gli aeroporti, tra cui: trasferimento interregionale di persone trattenute presso le strutture alberghiere; attività di logistica e assistenza alla popolazione nelle zone rosse e presso le strutture poste a supporto degli ospedali;
- i) Autorizzazione e monitoraggio delle spese dei Soggetti Attuatori;
- j) Acquisto di materiali utili a fronteggiare l'emergenza, in supporto alle Regioni;
- k) Supporto ai Servizi Sanitari regionali, anche con l'eventuale attivazione della CROSS;
- l) Indicazioni operative al Sistema Nazionale di protezione civile per fronteggiare l'emergenza in atto;
- m) Indicazioni e supporto alle Regioni per assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
- n) Raccordo con il Meccanismo europeo di protezione civile.

- Livello regionale:

- a) Ricognizione delle esigenze di DPI e di altri materiali utili a fronteggiare l'emergenza, per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attuatori, previa autorizzazione del livello nazionale;
- b) Monitoraggio e supporto alle attività dei Servizi Sanitari locali, con particolare riferimento alle Strutture Ospedaliere e alle Strutture Socio-Sanitarie;
- c) Attuazione di quanto previsto dal piano regionale pandemico, se applicabile, e individuazione di una struttura sanitaria da dedicare ai pazienti positivi al COVID – 19 per ogni Azienda Sanitaria Locale; censimento dei posti letto di terapia intensiva a livello regionale;
- d) Pianificazione ed eventuale attivazione di aree di pre – triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione civile, per le strutture sanitarie allo scopo di dividere gli accessi ai Pronto Soccorso. Ricognizione delle strutture di protezione civile presenti a livello regionale idonee allo scopo;
- e) Ricognizione di strutture non militari idonee ad ospitare persone in quarantena, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni. Tali strutture dovranno rispettare criteri di carattere logistico e sanitario;
- f) Pianificazione ed eventuale attivazione di trasporti ospedalieri dedicati e supporto ai comuni per la pianificazione in materia di interventi di natura sanitaria;
- g) Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento, attraverso il necessario raccordo con il Comitato operativo della protezione civile;
- h) Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;

- i) Ricognizione delle necessità in termini di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l'emergenza;
- j) Attività di comunicazione istituzionale, in raccordo con il livello nazionale;
- k) Attivazione delle Organizzazioni di volontariato territoriali;
- l) Attivazione di numeri verdi dedicati per fornire informazioni e supporto alla popolazione;
- m) Comunicazione istituzionale ed ai mass media locali sui dati relativi a positività riscontrate, decessi e guarigioni;
- n) Nel caso sia accertato una positività al COVID - 19, l'Azienda sanitaria regionale né da segnalazione alla SOR ed al Sindaco per le conseguenti azioni.

- **Livello Provinciale [Prefetture – UTG/CCS]:**

- a) Pianificazione e organizzazione del supporto ai Servizi Sanitari, sociosanitari e sociali;
- b) Supporto ai trasporti ospedalieri dedicati (organizzazione di staffette);
- c) Pianificazione e gestione delle misure di ordine pubblico e di soccorso pubblico (cancelli stradali, servizi di emergenza, soccorso tecnico urgente, ecc.);
- d) Supporto al livello regionale per le azioni di propria competenza, per assicurare la continuità dei servizi essenziali e della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento.

- **Livello Comunale [Comuni – COC]:**

- a) Informazione alla popolazione;
- b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
- c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
- d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
- e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento.
- f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati...), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.